



CITTÀ DI CHIOGGIA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 09 del 28.01.2010
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 09.03.2010-05-04**

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Ambito e scopo del Regolamento
- Articolo 2 Definizioni

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

- Articolo 3 Disciplina dell'occupazione di suolo pubblico
- Articolo 4 Domanda di concessione o autorizzazione
- Articolo 5 Occupazione temporanea suolo pubblico per lavori
- Articolo 6 Requisiti soggettivi ed oggettivi
- Articolo 7 Autorizzazione per passo carrabile
- Articolo 8 Contenuto della concessione o autorizzazione
- Articolo 9 Rinnovo della concessione o autorizzazione
- Articolo 10 Obblighi del titolare del provvedimento
- Articolo 11 Revoca, sospensione e rinuncia della concessione e/o autorizzazione
- Articolo 12 Decadenza della concessione o autorizzazione
- Articolo 13 Aree destinate al carico/scarico per strutture ricettive e autoscuole
- Articolo 14 Nuova concessione o autorizzazione per subentro
- Articolo 15 Occupazioni d'urgenza
- Articolo 16 Occupazioni abusive
- Articolo 17 Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo
- Articolo 18 Rampe per portatori di handicap

CANONE DI CONCESSIONE

ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

- Articolo 19 Istituzione ed oggetto del canone di concessione
- Articolo 20 Classificazione del suolo pubblico
- Articolo 21 Determinazione del canone
- Articolo 22 Modalità di applicazione del canone
- Articolo 23 Soggetto passivo

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Articolo 24 Agevolazioni
- Articolo 25 Non assoggettabilità

ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 26	Accertamento dell'entrata
Articolo 27	Versamento per occupazioni temporanee
Articolo 28	Versamento per occupazioni permanenti
Articolo 29	Rateizzazioni
Articolo 30	Riscossione coattiva
Articolo 31	Rimborsi
Articolo 32	Penalità
Articolo 33	Sanzioni
Articolo 34	Contenzioso

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35	Disposizioni finali
-------------	---------------------

ALLEGATO A

Classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'art. 20

ALLEGATI PLANIMETRICI

Planimetria generale del territorio comunale
Planimetria Categoria 1 – zona individuata dal colore rosso
Planimetria Categoria 2 – zona individuata dal colore giallo
Planimetria Categoria 3 – zona individuata dal colore verde

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito e scopo del Regolamento.

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs.vo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche come definiti nell'articolo 2, le modalità di rilascio, rinnovo e revoca dell'atto di concessione, nonché le modalità d'uso dell'area concessa.
2. Il Regolamento, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs.vo citato, istituisce e disciplina il Canone per occupazione spazi ed aree pubbliche, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

Articolo 2 - Definizioni.

Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

- per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per "occupazione" o "occupare", la esclusiva disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- per "concessione", l'atto amministrativo mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta;
- per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Articolo 3 – Disciplina dell'occupazione di suolo pubblico

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si distinguono in permanenti e in temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Le occupazioni di suolo pubblico potranno essere effettuate soltanto a seguito del rilascio di un atto di concessione.

Articolo 4 – Domanda di concessione o autorizzazione

- Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, deve presentare apposita domanda al Servizio competente. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree senza la specifica concessione.
- La domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge, deve tassativamente contenere i seguenti elementi:
 - a) generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
 - b) se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;
 - c) indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
 - d) individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
 - e) misura dell'occupazione;
 - f) durata e modalità d'uso dell'occupazione;
 - g) dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda ed alla tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
- Il competente Servizio comunale predispone e mette a disposizione degli interessati, anche in via telematica, il modello di domanda di concessione di suolo pubblico.
- La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 - 1. per plateatico:
 - 1.1 planimetria dell'area richiesta in duplice copia, redatta da tecnico abilitato, con indicazione delle principali misure;
 - 2. per tende ed insegne:
 - 2.1 planimetria in duplice copia con l'indicazione del luogo interessato e delle misure delle tende ed insegne redatta da tecnico abilitato;
 - 2.2 copia del titolo edilizio;
 - 3. per passo carrabile:
 - 3.1 copia della schedina catastale;
 - 3.2 copia dell'atto di proprietà o del contratto d'affitto dell'immobile.
- Fatto salvo che per le planimetrie redatte da tecnico abilitato, i documenti indicati nel comma precedente potranno essere oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa, ai sensi del D.P.R. 28/12/00 n.445, dal richiedente sotto la propria personale responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 dello stesso decreto.

- Dovranno essere prodotti inoltre tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 30 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
- Per le occupazioni temporanee la domanda dovrà essere presentata almeno 20 giorni prima della data dell'occupazione richiesta.

Articolo 5 – Occupazione temporanea suolo pubblico per lavori

- Chiunque intenda occupare temporaneamente aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali aree per l'esecuzione di lavori edili, di trasloco o attività di diversa natura, deve presentare apposita domanda al Servizio competente.
- La domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge, deve tassativamente contenere, oltre che gli elementi indicati nel secondo comma dell'art.3, i seguenti ulteriori dati e notizie:
 - a) specificazione della struttura con la quale si intende occupare l'area (autogrù, autoscala, autobetoniera, autopompa, autoelevatore, ...) e, nel caso di installazione di impalcatura, la precisazione delle caratteristiche peculiari della stessa (aerea, tunnel, terra,...);
 - b) estremi e data del titolo edilizio (permesso a costruire o dichiarazione inizio attività), ai sensi della normativa vigente in materia, il nominativo dell'esecutore e del direttore dei lavori;
 - c) schizzo planimetrico da cui risulti possibile individuare, in modo chiaro ed inequivocabile, l'area interessata dall'occupazione.
- Il competente Servizio comunale predispone e mette a disposizione degli interessati, anche in via telematica, il modello di domanda di concessione di suolo pubblico per lavori edili.

Articolo 6 – Requisiti soggettivi ed oggettivi

- Le ditte titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, individuabili ai sensi della L.R. 21/09/2007 n.29, possono richiedere all'Amministrazione comunale la concessione di occupazione suolo pubblico per l'esposizione di tende, insegne, fioriere, tavoli e sedie (funzionali e strumentali all'esercizio delle stesse) in prossimità del proprio esercizio.
- Le ditte titolari di attività commerciali, individuabili ai sensi della L.R. 13/08/2004 n.15, e le attività artigianali possono richiedere all'Amministrazione comunale la concessione di occupazione suolo pubblico per l'esposizione di tende, insegne e fioriere in prossimità del proprio esercizio.

- Nel rilascio delle concessioni di cui ai commi precedenti, dovranno essere osservati i seguenti criteri:
 1. la ditta richiedente avrà la priorità nell'occupazione di suolo pubblico antistante la propria attività, in misura pari all'estensione dell'unità immobiliare in cui ha sede l'esercizio;
 2. la concessione potrà estendersi fino all'esaurimento dell'area antistante l'unità edilizia. Qualora nella stessa unità edilizia siano presenti più esercizi (tutti interessati all'occupazione di area pubblica), ognuno di questi manterrà il diritto ad occupare l'area antistante il proprio esercizio, l'estensione delle concessioni avverrà sulla base di accordo fra le ditte interessate o, in assenza, attraverso una equa divisione delle aree disposta dal Servizio competente in base ad accertamenti effettuati dal Comando Polizia Locale;
 3. la concessione/autorizzazione dovrà osservare criteri di congruità architettonica: non potranno assegnarsi aree relative a superfici il cui perimetro ricada a metà foro porta, finestre o arco; saranno assegnate, preferibilmente, aree fino alla fine di ciascun prospetto architettonico dell'unità edilizia o fino all'asse di eventuali elementi strutturali architettonici, come pilastri, colonne, murature;
 4. l'assegnazione di aree pubbliche potrà estendersi su aree antistanti altri esercizi commerciali in assenza di richiesta da parte degli stessi;
 5. le strutture ornamentali (es. fioriere, tende) dovranno essere compatibili con le vigenti disposizioni comunali in materia di arredo urbano.
- La concessione per l'occupazione di area pubblica antistante la propria attività ha una durata quinquennale.
- La concessione per l'occupazione di area pubblica antistante altri esercizi ha una durata annuale.
- Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedie lungo Corso del Popolo di Chioggia dovrà avvenire al di fuori dei portici ed il titolare della concessione dovrà garantire il permanente sgombero dell'area pedonale sottostante il porticato dalla sosta dei suoi avventori.
- Durante lo svolgimento del Mercato Maggiore Settimanale del Giovedì e delle eventuali edizioni straordinarie dello stesso, è sospesa la validità delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico lungo il Corso del Popolo che risultassero incompatibili con lo svolgimento del mercato.

Articolo 7 – Autorizzazione per passo carrabile

- L'autorizzazione per passo carrabile viene rilasciata con la prescrizione che vengano rispettate le condizioni indicate nell'art. 46 del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992 n. 495).
- Il passo carrabile dovrà essere segnalato mediante l'apposito segnale di cui all'art. 120 del succitato Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada (fig. II 78), la cui installazione e manutenzione saranno a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione.

- Al momento del ritiro dell'autorizzazione di cui al comma 1, al titolare verrà consegnato il cartello per passo carrabile, previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento presso la Tesoreria comunale della somma corrispondente alla spesa sostenuta nell'acquisto relativo dall'Amministrazione comunale.
- Ai sensi della lett. a) comma 2 dell'art. 158 del D.lgs 28/5/1992 (Nuovo Codice della Strada) la sosta di qualsiasi veicolo, compreso quello del titolare della presente concessione, è vietata allo sbocco del passo carrabile.

Articolo 8 - Contenuto della concessione o autorizzazione

- Il provvedimento di concessione o autorizzazione ha natura personale, può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'art.36 del Codice Civile e deve contenere:
 - a) elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa;
 - b) codice fiscale o partita I.V.A.;
 - c) indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
 - d) tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri;
 - e) durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
 - f) prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
 - g) espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
 - h) presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento.
- Il Servizio competente dovrà esprimersi sulla concessione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 3 del presente regolamento.
- Le concessioni saranno rilasciate a termine e scadranno il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello del rilascio, salvo quanto disposto dall'art.5 comma 5.

Articolo 9 – Rinnovo della concessione o autorizzazione

- Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiederne il rinnovo.
- Tale richiesta deve essere redatta con le stesse modalità previste dal presente regolamento per il rilascio e dovrà contenere dichiarazione esplicita di aver assolto agli oneri relativi all'occupazione per il periodo precedente.
- La domanda di cui al comma 1 dovrà pervenire all'Ufficio competente almeno 15 giorni prima della scadenza dei termini di validità del titolo autorizzativo.

Articolo 10 – Obblighi del titolare del provvedimento

- Le concessioni per occupazioni permanenti o temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione e sono subordinate al possesso di ogni altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente in materia.
- Al titolare del provvedimento di concessione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:
 - 1) limitare l'occupazione allo spazio od aree oggetto del provvedimento;
 - 2) non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita, salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente regolamento;
 - 3) utilizzare le aree concesse solo per le finalità indicate nel provvedimento, curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
 - 4) eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, le aree occupate;
 - 5) provvedere al versamento del canone relativo secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
 - 6) provvedere al versamento del canone dovuto relativamente alla concessione non ritirata entro il termine dell'occupazione ivi indicato (occupazioni temporanee);
 - 7) osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
 - 8) tenere l'originale del provvedimento a disposizione delle Autorità preposte al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
 - 9) conservare le ricevute di pagamento del canone relativo per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;
 - 10) comunicare al Servizio competente la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale e la variazione del legale rappresentante nell'eventualità che la stessa non comporti modifica del titolo concessorio;
 - 11) provvedere tempestivamente a richiedere la variazione del titolo concessorio al Servizio competente che a suo tempo rilasciò l'atto in caso di:
 - nomina nuovo legale rappresentante o amministratore condominiale nel caso in cui lo stesso sia intestatario del titolo concessorio;
 - modifica della ragione sociale o denominazione sociale della società;
 - modifica della denominazione dell'Associazione e/o del suo rappresentante nel caso di associazioni non riconosciute ai sensi dell' art. 36 del Codice Civile;
 - 12) restituire l'originale del provvedimento comunale nel caso di rinuncia, cessione, revoca, decadenza del medesimo.

Articolo 11 – Revoca, sospensione e rinuncia della concessione e/o autorizzazione

- Il provvedimento di concessione e/o autorizzazione è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico o di pubblica incolumità. La revoca, disposta secondo le modalità sul procedimento amministrativo prescritte dalla legge 07/08/1990 n.241, è efficace dalla data di notificazione del provvedimento in questione al concessionario da effettuare nei termini di legge.
- L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine l'Amministrazione comunale si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.
- Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del canone, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.
- Nel caso di revoca, il titolare della concessione o autorizzazione deve restituire al Servizio competente l'originale del provvedimento medesimo entro i termini indicati dallo stesso.
- Per gli stessi motivi di pubblico interesse e anche di pubblica utilità ed incolumità, l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela degli interessi pubblici.
- Il titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione comunale. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.

Articolo 12 – Decadenza della concessione o autorizzazione

- Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento, dichiarata dal Servizio competente, nel rispetto delle modalità prescritte sul procedimento amministrativo dalla legge 07/08/1990 n.241, nei seguenti casi:
 - a) per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione e nel presente regolamento;
 - b) in caso di mancato pagamento del canone relativo, su segnalazione del soggetto concessionario preposto alla riscossione;

- c) per uso improprio dell'occupazione o sua effettuazione in contrasto con le norme di legge e/o regolamenti vigenti in materia;
- d) mancato ritiro, senza giustificato motivo, nel termine massimo di 30 giorni dalla notifica della comunicazione di rilascio per le occupazioni permanenti e di 5 giorni per quelle temporanee.
- La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo concesso né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

Articolo 13 – Aree destinate al carico/scarico per strutture ricettive e autoscuole

- Alle strutture ricettive, di cui agli artt. 22, 25 e 28 della L.R. 04/11/2002 n. 33, e alle autoscuole può essere rilasciata, ai sensi degli articoli precedenti, la concessione per l'occupazione di uno spazio idoneo, ordinato, esclusivo e strumentale per l'esercizio dell'attività, per far sostare senza limite di orario le autovetture di proprietà, della clientela o dei fornitori.
- Per il rilascio della concessione di carico/scarico di cui al comma 1 dovrà essere presentata apposita richiesta al Servizio competente, corredata da una planimetria in duplice copia redatta da tecnico abilitato.
- Le dimensioni di ogni singola area di carico/scarico verranno fissati conformemente alla disponibilità di stalli nelle zone richieste, previo accertamento e sopralluogo del Comando Polizia Locale.
- La segnaletica orizzontale sarà predisposta dall'Amministrazione Comunale, con manutenzione annuale. L'eventuale manutenzione straordinaria, con cadenza inferiore all'anno, avverrà su richiesta e a spese dell'interessato.
- In sostituzione della piantana con il cartello di "divieto di sosta con rimozione del veicolo" verrà autorizzata, contestualmente con il rilascio della concessione, la posa temporanea e facoltativa, in alternativa, di una delle seguenti soluzioni finalizzate ad impedire la sosta delle auto non autorizzate:
 - un cavalletto con colori rifrangenti – bianco e rosso -, delle dimensioni massime di mt. 0,80 per l'altezza (piedi compresi) e 0,60 di larghezza, indicante la dicitura "PARCHEGGIO RISERVATO HOTEL (o PENSIONE ecc.), AUTOSCUOLA.....", lo stesso potrà essere integrato con i simboli di parcheggio conformi a quelli previsti dal Codice della Strada;
 - paletti amovibili, di colore rifrangente – bianco e rosso – con catenelle in plastica dello stesso colore, sulle quali apporre un cartello avente le diciture di cui sopra;
- Sarà vietato e sanzionato, a termini di legge, l'impiego di ombrelloni, sedie, tavolini, cassette o altro materiale in sostituzione dei sistemi indicati alla precedente lettera e.
- Sarà onere e cura degli interessati cautelare lo spazio con le modalità consentite, al fine di assicurarne il corretto impiego, l'Amministrazione Comunale, pertanto, non avrà oneri di vigilanza su tali aree ai sensi del Codice della Strada, né si assumerà

responsabilità verso terzi in relazione a sinistri o danni a cose e persone causati dall'utilizzo del plateatico.

Articolo 14 – Nuova concessione o autorizzazione per subentro

- Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione al Servizio competente con le stesse modalità di cui agli artt. 3 o 6. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.
- La domanda di cui al comma 1 deve essere prodotta entro i termini prescritti dalla normativa vigente.
- Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo è obbligato, a restituire all'Ufficio suindicato, ai sensi del comma 2, n. 12, dell'art.9, l'originale del provvedimento di cui era titolare, senza diritto ad alcun rimborso della tassa già pagata o dovuta per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.
- Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente. In presenza di versamenti, anche rateali, operati in ritardo da parte del concessionario cedente quest'ultimo resterà comunque soggetto alle penalità previste.

Articolo 15 – Occupazioni d'urgenza

- Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.
- In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al Settore Lavori Pubblici ed al Comando Polizia Locale via fax o con telegramma. Gli uffici provvederanno ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza.
- In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
- Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Articolo 16 – Occupazioni abusive

- Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 9 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.
- Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato da parte dell'Amministrazione comunale competente un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.
- Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell' art. 823 del Codice Civile.

Articolo 17 – Occupazione del sottosuolo e soprassuolo

- Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono assoggettate al canone in base ai criteri stabiliti dal successivo art. 22;

Articolo 18 – Rampe per portatori di handicap

- Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e non sono conseguentemente assoggettate al rilascio di concessione di plateatico le occupazioni di area pubblica con rampe per portatori di handicap, siano esse mobili o infisse al suolo, in prossimità degli accessi di esercizi commerciali, pubblici esercizi, edifici pubblici e/o in ogni caso aperti al pubblico.

CANONE DI CONCESSIONE

ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 19 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione.

- L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per l'imposizione del pagamento di un canone in base a tariffa in capo al soggetto occupante; ove esista atto concessorio, il canone è determinato nel medesimo e obbligato è il titolare dell'atto di concessione.
- E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.

Articolo 20 - Classificazione del suolo pubblico

- Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, ad ognuna delle quali viene assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
- I coefficienti moltiplicatori relativi alle tre categorie sono i seguenti :

CATEGORIA 1^a - Coefficiente 1

CATEGORIA 2^a - Coefficiente 0,7

CATEGORIA 3^a - Coefficiente 0,5

Articolo 21 - Determinazione del canone.

- Il canone per le occupazioni è determinato moltiplicando la tariffa base per il coefficiente relativo alla categoria della ubicazione, per il moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie di occupazione, per la misura della occupazione e per la sua durata.
- I coefficienti moltiplicatori, determinati in base al beneficio economico ritraibile dall'occupazione, nonché sulla base del sacrificio imposto alla collettività, sono stabiliti come segue:

OCCUPAZIONI PERMANENTI	coefficiente
PARCHEGGI	1
CHIOSCHI, EDICOLE E SIMILI	1
BANCHI DI VENDITA	1
BANCHI DI VENDITA SU AREE ATTREZZATE	1
DISTESE DI TAVOLI E SEDIE	1
TAXI	1
SPAZI ACQUEI	0,3
OCCUPAZIONE CON TENDE	0,3
OCCUPAZIONI DIVERSE DA QUELLE SOPRAELENCAE	1
OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO E LINEE AEREE	(*)

(*) Il canone relativo a tale tipologia di occupazione permanente trova disciplina specifica all'art. 63 del D.Lgs. 446/1997

OCCUPAZIONI TEMPORANEE	coefficiente
CANTIERI EDILI	0,6
VENDITORI AMBULANTI E PUBBLICI ESERCIZI	1,5
FIERE E FESTEGGIAMENTI	1,8
GIOSTRE E SPETTACOLI VIAGGIANTI	0,15
OCCUPAZIONE ORDINARIA	3
OCCUPAZIONE CON TENDE	0,9
OCCUPAZIONI SPAZI SOVRASTANTI O SOTTOSTANTI IL SUOLO	1

- La misura base della tariffa del canone per l'occupazione permanente e temporanea è determinata, annualmente, con deliberazione di Giunta (ex artt. 42 e 48 - Legge 267/2000) da adottare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
- La mancata deliberazione nel termine di cui al comma precedente comporta, per l'esercizio successivo, la proroga delle tariffe in vigore.

Articolo 22 - Modalità di applicazione del canone.

- Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
- Non sono assoggettabili al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato.
- Per gli impianti pubblicitari l'arrotondamento delle frazioni si effettua al mezzo metro lineare superiore.
- Le occupazioni effettuate dallo stesso titolare omogenee per finalità, caratteristiche, dimensioni ed ubicazione necessitano di un unico atto concessorio e l'applicazione del canone si effettua sulla somma delle singole superfici.
- Le occupazioni con distributori di carburante pagano solo il canone calcolato con riferimento alla superficie del suolo e non anche l'occupazione del sottosuolo con cisterne ed altro.
- In caso di rinuncia volontaria alla occupazione permanente di suolo pubblico il canone è dovuto sino al momento in cui è accertata la cessazione dell'occupazione.
- Se l'occupazione temporanea o permanente è interrotta per causa di forza maggiore o per fatto del Comune, il rimborso o l'abbuono competono per il periodo effettivo di mancata utilizzazione.
- Nel caso di occupazioni derivanti da specifiche convenzioni con l'amministrazione o di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal Regolamento.

Articolo 23 - Soggetto passivo.

- Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
- In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione, con vincolo di solidarietà.

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 24 - Agevolazioni

- La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedente i 1000 mq è calcolata in ragione del 10%.
- Per le superfici occupate per lo spettacolo viaggiante, i primi 100 metri quadrati sono conteggiati al 50%, i successivi metri quadrati fino a 1.000 sono conteggiati al 25% e gli ulteriori metri quadrati eccedenti i 1.000 sono conteggiati al 10%.
- Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
- In caso di occupazione temporanea aerea (impalcatura a tunnel) la tariffa è ridotta ad 1/3.
- La tariffa delle occupazioni relative al Mercato settimanale del giovedì, che si protraggono per oltre 30 giornate nel corso dell'anno, viene ridotta del 50%.

Articolo 25 - Non assoggettabilità.

- Non sono soggette al canone di concessione:
 - a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi ad eccezione della tipologia di occupazioni di cui all'art. 63, comma 2, punto f) del D. Lgs.vo 15/12/1997 n° 446, da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato, nonché le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lett. c) del testo unico delle imposte sui redditi approvato dal Presidente della Repubblica il 22 dicembre 1986, n.917, per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
 - b) Le associazioni culturali, politiche, sportive, gli Enti non commerciali e le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale "ONLUS", aventi diritto alle agevolazioni previste indicati nel D. L. 460/97, per le sole attività istituzionali. Ai fini del presente articolo non rientrano tra le attività istituzionali le attività commerciali, anche se organizzate dagli stessi soggetti, che saranno assoggettate alle normali tariffe esclusivamente per le superfici occupate da tale l'attività;
 - c) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta corrispondenti al tempo strettamente necessario a servire il consumatore e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora e che non intralcino la

circolazione oppure quelle che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;

- d) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico debitamente autorizzate con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi;
- e) le occupazioni occasionali debitamente autorizzate con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi;
- f) le occupazioni debitamente autorizzate con fioriere ed attrezzature di arredo urbano e passi carrai e le panchine collocate a cura di pubblici esercizi all'esterno del locale sempreché le stesse siano messe a disposizione di qualsiasi passante, indipendentemente dalla consumazione;
- g) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi, comunque le occupazioni di suolo con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi realizzati da privati;
- h) le occupazioni, permanenti di soprassuolo pubblico con tende (limitatamente alle aree per le quali risulta già assolto il relativo canone), con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile ivi ricomprese le occupazioni realizzate con insegne anche a bandiera poste sull'edificio sede della attività commerciale o artigianale a scopo di segnalazione, a condizione che le stesse non abbiano pali di sostegno installati su suolo pubblico, nonché le T dei tabaccai obbligatorie per legge anche se infisse in suolo pubblico sempreché siano poste nelle vicinanze della attività;
- i) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e le bocche di lupo;
- j) la non assoggettabilità delle occupazioni di cui ai precedenti punti d), e), f) e delle tende non opera nel caso di occupazione realizzata senza la prescritta concessione;

ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 26 - Accertamento dell'entrata.

- L'accertamento dell'entrata del canone per l'occupazione a carattere temporaneo, è costituito dal provvedimento concessorio ed avviene contestualmente alla emanazione del provvedimento.
- Per le occupazioni di carattere permanente l'accertamento negli anni successivi a quello del rilascio avviene con l'invio di bollettino postale.
- Il soggetto incaricato della riscossione, se nominato, e/o il servizio competente opera un generale controllo del credito, individua il debitore, quantifica la somma dovuta, fissa la relativa scadenza e comunica tali dati al responsabile del procedimento.

- In caso di occupazione abusiva o di ritardati o mancati pagamenti, il responsabile del procedimento compie l'attività di cui all'art. 33 al fine dell'applicazione delle sanzioni e delle penalità connesse alla violazione.

Articolo 27 - Versamento per occupazioni temporanee.

- Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione per tutto il periodo di durata dell'occupazione o secondo una rateizzazione, con i presupposti e le modalità previste nel successivo articolo 29.
- Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare inferiore a euro 5,16.

Articolo 28 - Versamento per Occupazioni Permanenti.

- Il versamento del canone per le occupazioni permanenti è effettuato con riferimento all'anno solare. Il canone è corrisposto in unica soluzione annuale a parte il caso di rateizzazione di cui all'art. 29.
- Per il primo anno di concessione, il pagamento deve essere effettuato prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento, a parte i casi di rateizzazione.
- Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno, a parte il caso di rateizzazione.
- Per le Occupazioni Permanenti il versamento del Canone è effettuato su apposito conto corrente postale Comune, intestato al COMUNE DI CHIOGGIA o al CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE, se nominato, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a euro 0,50 o per eccesso se è superiore.
- Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare inferiore a euro 5,16 .

Articolo 29 - Rateizzazioni

- Gli importi superiori a euro 516,46 sono rateizzabili con scadenza al 31/03, 30/06, 30/09, 31/12, previa richiesta da effettuarsi, su apposita modulistica, entro il 31 gennaio; entro la stessa data vanno effettuate le eventuali richieste di modifica delle modalità di pagamento.
- Nell'anno del rilascio della concessione la rateizzazione riguarda la somma eccedente l'importo di euro 516,46; tale somma è frazionabile in rate trimestrali omogenee non inferiori a euro 129,11 l'una.
- Qualora l'eccedenza sia inferiore a euro 129,11 questa può essere corrisposta in un'unica rata successiva.

- Per le concessioni permanenti pluriennali negli anni successivi a quello del rilascio ciascuna rata è corrispondente al quarto dell'importo annuale dovuto.
- In ogni caso l'ultimo giorno dell'occupazione deve coincidere con il versamento dell'ultima rata.
- In caso di reiterata irregolare corresponsione delle rate viene a decadere il beneficio della rateizzazione.

Articolo 30 - Riscossione coattiva.

- La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni o penalità non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente mediante consegna del relativo ruolo al concessionario del servizio della riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni in materia previa messa in mora del debitore.
- Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.
- Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per il ripristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 31 - Rimborsi.

- La semplice dichiarazione di non avere effettuato l'occupazione non comporta restituzione del canone dovuto in base all'atto concessorio.
- Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone per occupazione provvede l'ufficio che gestisce il canone. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare.
- Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.
- Non si effettua il rimborso del canone qualora sia di ammontare inferiore a euro 5,16.

Articolo 32 - Penalità.

- Per l'omesso, parziale o tardivo versamento rispetto ai termini indicati nell'atto concessorio è dovuta una penalità pari al 20% dell'ammontare del canone dovuto. Se il ritardo è contenuto nel termine di 30 giorni dopo la scadenza, la penalità si riduce al 10%.

Articolo 33 - Sanzioni.

- Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 e con l'osservanza delle disposizioni contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge

n° 689/81 e nell'art. 6 bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125, di conversione del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92.

- Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'art. 16, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al 1° comma, si applica altresì l'indennità prevista dall'art. 63, comma 2, lett g) del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, pari al canone maggiorato del 50% considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento della violazione.
- Al caso dell'occupazione abusiva per ritardo della richiesta di proroga è applicabile il trattamento sanzionatorio generale riservato alle occupazioni abusive, ma nell'applicazione della indennità, non opera la presunzione di legge, essendo certo il periodo intercorrente tra la scadenza della concessione ed il rilascio della nuova proroga.
- Qualora le violazioni di cui al comma 1 costituiscano anche violazioni alle disposizioni del Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.
- La sanzione prevista per la violazione di ordinanze sindacali o dirigenziali nella materia oggetto del presente regolamento è determinata nella misura fissa di euro 200.

Articolo 34 - Contenzioso.

- Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
- Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e in quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35 - Disposizioni finali.

- Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal **1 GENNAIO 2010**. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.
- Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
- E' abrogato il Regolamento per le concessioni e le autorizzazioni per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di Spazi ed Aree pubbliche ed i provvedimenti conseguenti, emanati dal Comune, contrari o incompatibili con le norme del presente Regolamento. E' fatto salvo il potere di applicazione delle sanzioni amministrative e della tassa per le violazioni accertate fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. E' altresì fatta salva la riscossione coattiva della

tassa non versata per le occupazioni di suolo pubblico concesse prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

- Per quanto non espressamente previsto negli artt. 3 e seguenti, relativi al rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni, si richiama completamente quanto previsto sul procedimento amministrativo dalla legge 07/08/1990 n.241 e successive modificazioni, dalla normativa specifica di settore quale il D.lgs. 15/11/1993 n.507, così come modificato dal D.lgs. 28/12/1993 n.566, e il D.lgs 28/5/1992 (Nuovo Codice della Strada) con il relativo regolamento di esecuzione.

ALLEGATO “A”: Classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell’ art. 20

CATEGORIA I°:

Chioggia Centro Storico;
Sottomarina
(come evidenziato nella Planimetria Categoria 1 – zona individuata dal colore rosso)

CATEGORIA “II”⁰³

Tutte le strade, vie, piazze, viali e simili poste all’interno del territorio comunale di Chioggia non ricomprese nella Categoria I che precede e nella successiva Categoria III
(come evidenziato nella Planimetria Categoria 2 – zona individuata dal colore giallo)

CATEGORIA “III”⁰³

Aree del territorio identificate come ex frazioni:
S.Anna, Cavanella, Ca’ Lino, Ca’ Bianca, Valli, ecc.
(come evidenziato nella Planimetria Categoria 3 – zona individuata dal colore verde)

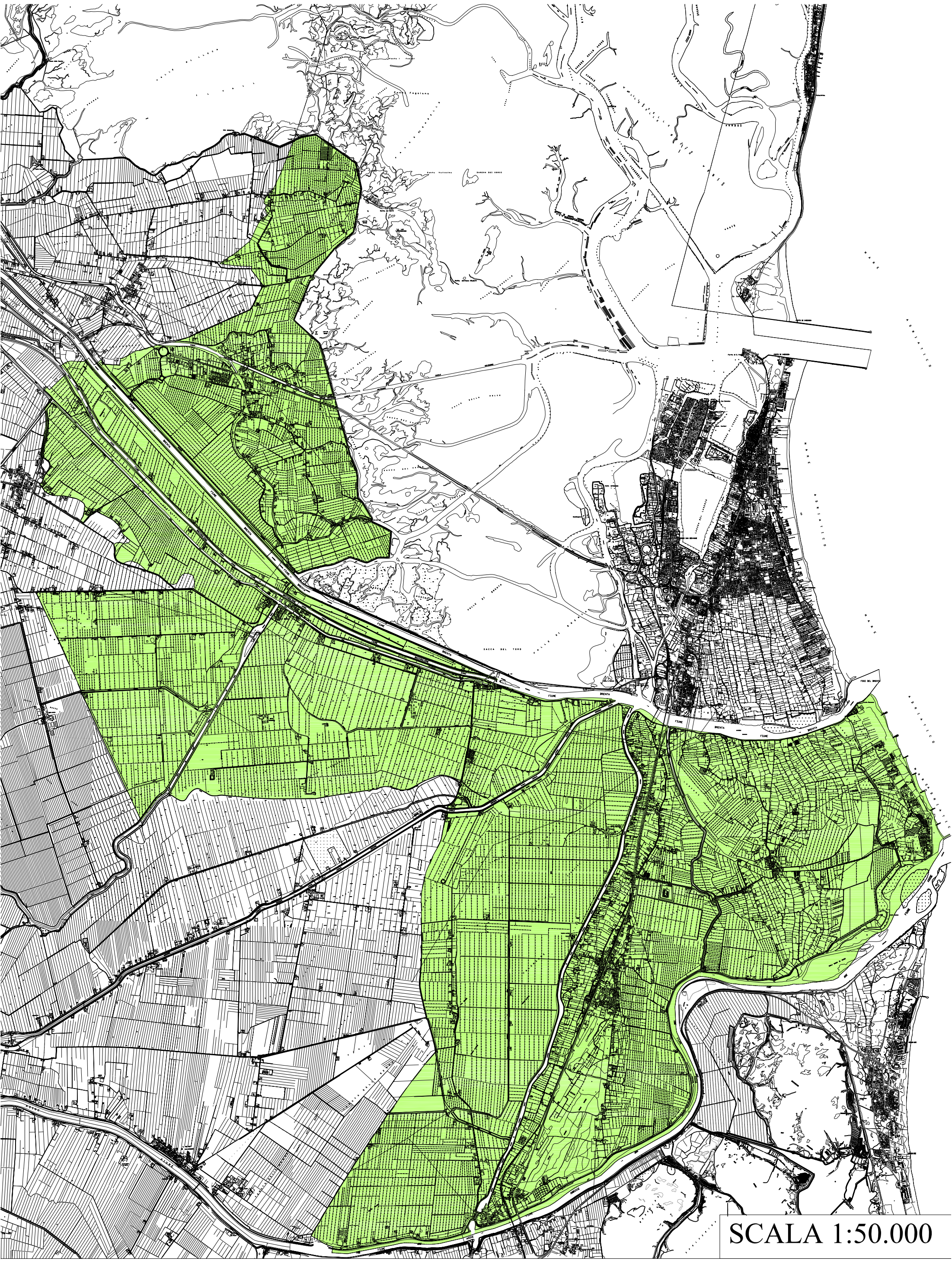
ALLEGATI PLANIMETRICI

Planimetria generale del territorio comunale

Planimetria Categoria 1 – zona individuata dal colore rosso

Planimetria Categoria 2 – zona individuata dal colore giallo

Planimetria Categoria 3 – zona individuata dal colore verde



SCALA 1:50.000



ZONA 3



ZONA 2

SCALA 1:25.000



SCALA 1:10.000



SCALA 1:50.000

